



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b) e l'art. 29, comma 6;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, emanato con Decreto Rettorale n. 507 del 22/02/2016, e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

VISTO il Decreto Rettorale n. 4163 del 28/12/2012 con il quale è stato attivato il Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia, già istituito con Decreto Rettorale n. 3575 del 12/11/2012;

VISTO il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia*, emanato con Decreto Rettorale n. 108 dell'11/01/2013;

VISTA la Delibera n. 51 del 01/02/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento conferendo mandato al Rettore ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti;

VISTA la Delibera n. 21 del 02/02/2016 con la quale il Senato Accademico nell'approvare la proposta di modifica del sopra citato Regolamento di Ateneo ha conferito mandato al Rettore ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti;

VISTE le modifiche apportate dal competente Ufficio al testo del *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia*,

DECRETA

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia*, emanato con D.R. n. 108 dell'11/01/2013, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 108 dell'11/01/2013.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E CHIRURGIA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento

1. Il presente Regolamento disciplina la modalità di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di MEDICINA CLINICA E CHIRURGIA in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dell'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ateneo.

Art. 2 – Sede, personale e assetto organizzativo

1. Il Dipartimento di MEDICINA CLINICA E CHIRURGIA ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Dipartimento afferiscono inizialmente i professori e i ricercatori di cui all'elenco allegato al Decreto Rettorale n. 2012/3575 del 12.11.2012, con il quale il Dipartimento è stato istituito.
3. I settori scientifico-disciplinari funzionali e di riferimento del Dipartimento sono indicati nell'allegato B e C al predetto Decreto Rettorale.
4. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico-amministrativo individuato con provvedimento del Direttore Generale.
5. Ai sensi del successivo art. 11, l'assetto delle aree amministrative organizzative del Dipartimento è definito con provvedimento del Direttore Generale.
6. I rapporti con i Dipartimenti Assistenziali Integrati dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, costituita ai sensi dell'art. 38 dello Statuto di Ateneo, terranno conto del Protocollo d'intesa "Università-Regione Campania" vigente per la disciplina del rapporto tra Servizio Sanitario Regionale ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali.

Art. 3 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha come finalità lo sviluppo e lo svolgimento della didattica e della ricerca nei campi delle "Scienze Mediche e Chirurgiche" quali risultano dal progetto istitutivo dello stesso alla base del decreto istitutivo del Dipartimento.
2. Il Dipartimento svolge attività didattica mediante la partecipazione, l'attivazione e l'organizzazione di Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali ai sensi del DM 22/10/04 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni; dei titoli di Master Universitari di I e II livello e dei corsi di perfezionamento, che saranno attivati in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro. Il Dipartimento può inoltre mantenere o attivare Scuole di specializzazione, Corsi e/o Scuole di Dottorato di Ricerca e Centri di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e Atenei, su tematiche specifiche dei settori di cui al successivo comma 3.
3. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia dell'insegnamento e della ricerca, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento. Le afferenze dei professori e dei ricercatori al Dipartimento sono regolate dall'art. 29 dello Statuto di Ateneo. Il Dipartimento può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali. I settori scientifico-disciplinari di riferimento ed i settori funzionali al progetto culturale del Dipartimento sono inizialmente quelli indicati nel Decreto Rettorale n. 2012/3575 del 12/11/2012, con il quale il Dipartimento è stato istituito.
4. Nei campi di competenza dello stesso, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura *scientifica* e coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore.



5. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l'esterno rispetto a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti punti. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Presta, altresì, servizi mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente.

6. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, il Dipartimento:

- a. elabora, secondo le modalità di cui all'art. 6, un proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di didattica, ricerca, e rapporti con il territorio;
- b. valuta annualmente, in relazione all'attuazione del predetto Piano sulla base delle risorse assegnate, i risultati raggiunti nella didattica, nella ricerca e nei rapporti con il territorio;
- c. opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli di funzionamento ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui all'art. 20 della L. 241/90;
- d. interagisce con il(i) Dipartimento(i) Assistenziale(i) dell'AOU presso il(i) quale(i) i docenti e ricercatori del Dipartimento esercitano la propria attività clinica, con la finalità di ottimizzare l'integrazione tra attività didattica, scientifica e assistenziale, indispensabile ai fini della compiuta realizzazione degli obiettivi dipartimentali.

7. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca fissate dai propri organi di governo e previste nel Piano triennale di sviluppo e programmazione sulla base delle risorse assegnate, nonché le attività ad esse correlate ed accessorie, fornendo paritariamente, per ciò che attiene al fondo ordinario, a tutti i professori e i ricercatori ad esso afferenti, il supporto e le strutture necessarie.

8. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l'esterno coerentemente con il proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento del predetto obiettivo.

9. Al fine di meglio coordinare le proprie attività di ricerca ed organizzative il Dipartimento può articolarsi in "Sezioni" su delibera del Consiglio di Dipartimento. Ciascuna sezione nominerà un proprio coordinatore.

Art. 4 – Autonomia

1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 5 – Attribuzione dei compiti didattici

1. Il Dipartimento assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e della modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, fermo restando il principio di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo. L'assegnazione dei compiti didattici da parte di Dipartimenti che fanno parte di una Scuola deve tener conto del coordinamento operato dalla Scuola stessa. Il Senato Accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. Il Consiglio di Dipartimento comunica ogni anno al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti.





Art. 6 – Piano triennale di sviluppo e programmazione

1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio.
2. A seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, utilizzando secondo il principio di efficacia le risorse assegnate nonché quelle acquisite direttamente da terzi, monitorandone l'attuazione.

TITOLO II – ORGANI

Art. 7 – Organi del Dipartimento

1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:
 - a. il Direttore del Dipartimento;
 - b. il Consiglio di Dipartimento;
 - a. la Giunta del Dipartimento.
2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tali organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e della modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera d) del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e della modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è pari al 10% della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell'organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale; tali rappresentanti sono eletti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento, in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio ovvero, in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità anagrafica; detti rappresentanti durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
4. In conformità a quanto previsto dall'art 29, comma 17, dello Statuto di Ateneo, la Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi;
5. In conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e della modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, la Giunta del Dipartimento è così composta:
 - a. Direttore del Dipartimento;
 - b. Vice Direttore, con voto consultivo (se non compreso tra i componenti eletti);
 - c. Professori ordinari (n=6), Professori associati (n=6) e ricercatori (n=6), dei quali ultimi uno almeno può essere a tempo determinato, in modo da assicurare una rappresentanza paritaria delle diverse componenti in misura non inferiore al 5% dei professori e ricercatori afferenti al Consiglio di Dipartimento. Saranno assicurate nella misura del possibile la rappresentanza di genere e quella dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.
 - d. da un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D;
6. il Direttore propone la Commissione per l'elezione dei componenti della Giunta del Dipartimento, composta da n. 1 Professore ordinario, n. 1 Professore associato e n. 1 Ricercatore, che viene approvata dal Consiglio.



Art. 8 – Commissione per il Coordinamento didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituirà una Commissione per il Coordinamento didattico secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 29, comma 12, dello Statuto e dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

Art. 9 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti secondo la composizione e con le funzioni previste ai sensi dell'art. 32 dello Statuto e dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

Art. 10 Commissioni

1. Il Dipartimento può istituire commissioni per l'esame di specifiche problematiche connesse al buon funzionamento del Dipartimento. Le commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze, sono organi di programmazione e coordinamento ed hanno il compito di fornire pareri al Direttore ed alla Giunta, che ne dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento.
2. La composizione e la durata della Commissione è proposta dal Direttore del Dipartimento, di concerto con la Giunta, il quale ne identifica il coordinatore ed è ratificata con delibera del Consiglio.

Art. 11 – Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento

TITOLO III – DIDATTICA

Art. 12 – Lauree, lauree magistrali, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione

1. Il Dipartimento gestisce la didattica relativa ai Corsi di studio, di cui all'art. 3, comma 2, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. In particolare, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione il mantenimento; l'istituzione o l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. e), del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.
3. I Dottorati di ricerca, le Scuole di Specializzazione e i Centri di Ricerca che il Dipartimento può mantenere, istituire o attivare sono disciplinati rispettivamente dal regolamento didattico di Ateneo e dalle specifiche normative in materia.

Art. 13 – Master e Corsi di perfezionamento

1. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello e corsi di perfezionamento in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Il Master, una volta istituito, è organizzato dal Dipartimento proponente tramite la Commissione per il coordinamento didattico, ove costituita, ed il Coordinatore, al pari di un corso di studio.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Le eventuali modifiche al presente regolamento sono deliberate, a maggioranza assoluta, dal Consiglio e trasmesse agli organi competenti. In caso di osservazioni o parere negativo, le modifiche sono sottoposte a nuova deliberazione, a maggioranza assoluta, del Consiglio.
2. Per quanto non previsto si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai vigenti regolamenti di Ateneo.